



**CONFINDUSTRIA EMILIA**

**AREA CENTRO**

Le imprese di Bologna,  
Ferrara e Modena

Riferimenti

[RELAZIONI INDUSTRIALI E](#)

[LAVORO](#)

03/03/2020

## Coronavirus: ulteriori misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese

Protocollo: 91740/2020

DEVO

Fonte Gazzetta Ufficiale

Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 introduce nuove misure urgenti di sostegno per le famiglie i lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

L'allegato provvedimento interviene in diversi ambiti:

- disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 1);
- sospensione dei termini di versamenti ed altri adempimenti nella "zona rossa" (artt. 2-7);
- sospensione per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato dal 2 marzo al 30 aprile dei versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (art. 8);
- sospensione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza; misure urgenti di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali; proroga degli obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari e di creditori pubblici qualificati; proroga validità tessera sanitaria (artt. 9-12);
- norme in materia di ammortizzatori sociali nella "zona rossa" (art. 13-15); nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e veneto (art. 17);
- lavoro autonomo: corresponsione di un'indennità in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni facenti parte della "zona rossa", o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e' riconosciuta (art.16);
- svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico e misure in materia di pubblico impiego (art.18-19);
- servizio di collaboratori scolastici; Forzedi polizia, armate, Vigili del fuoco; personale medico e infermieristico e personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso (artt. 20-24);
- piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni facenti parte della "zona rossa": interventi a carico del Fondo garanzia PMI (art. 25);
- mutui per l'acquisto della prima casa: estensione del fondo di solidarietà (art. 26);
- contributi a fondo perduto: incrementata la disponibilità del Fondo SIMEST (art. 27);
- viaggi e pacchetti turistici: rimborsi (art. 28);
- formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022 (art. 29);
- Carta della famiglia (art. 30);
- donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale (art. 31);
- conservazione validità anno scolastico 2019-2020 (art. 32);
- misure per il settore agricolo (art. 33);
- disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali (art. 34).

## **Norme in materia di ammortizzatori sociali in Emilia Romagna (art. 17);**

Per quanto in particolare riguarda gli ammortizzatori sociali utilizzabili in Emilia Romagna, in aggiunta alla possibilità di attivare la Cassa integrazione guadagni ordinaria o l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale FIS con le consuete procedure, è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo ed esclusi i datori di lavoro domestico, la possibilità di usufruire della Cassa integrazione in Deroga.

Destinatari di tale Cassa integrazione in Deroga saranno i lavoratori in forza residenti o domiciliati in regione, **per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni** in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 [1] e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

I trattamenti di Cassa integrazione salariale in Deroga, concessi con decreto della Regione trasmesso all'INPS, potranno essere riconosciuti nei limiti di spesa e erogati esclusivamente con modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Per i lavoratori e' assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

La prestazione limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

---

### **Note:**

[1] Confindustria Emilia Area Centro - [Comunicazione prot. 91650/2020 del 24 febbraio 2020](#).

### **Allegato:**

 [1\) Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 \(1.57 MB\)](#).